

(N. 2430)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRAMBILLA, FIORE, BITOSSI, BOCCASSI, BERA, CAPONI, SAMARITANI e TREBBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1967

Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge viene sottoposto alla vostra particolare attenzione per una sollecita discussione e approvazione. La necessità di provvedere immediatamente al ripristino dei termini stabiliti dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, emerge chiaramente dalle brevi considerazioni che di seguito esporremo.

Come è noto con la legge 21 luglio 1965, n. 903, il Parlamento delegò il Governo ad emettere entro due anni una serie di provvedimenti che avrebbero dovuto costituire « l'avvio alla riforma previdenziale ». Tra questi provvedimenti i più importanti sono quelli che si riferiscono:

1) alla revisione dei contributi in agricoltura per realizzare la parificazione del trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli con quello goduto dai lavoratori del settore industriale;

2) alla realizzazione del principio dell'agganciamento della pensione al salario fino al raggiungimento, dopo 40 anni di anzianità contributiva, dell'80 per cento del salario percepito nell'ultimo triennio.

È noto anche che i termini fissati dall'articolo 39 della citata legge (2 anni) sono scaduti (la legge è del 21 luglio 1965 ed è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 190 del 31 luglio 1965) senza che il Governo presentasse un disegno di legge di proroga e senza che il Parlamento approvasse il nostro disegno di legge n. 2351 che tendeva appunto a prorogare i termini medesimi prima della scadenza.

In questa situazione si presenta la necessità di approvare una legge che ripristini i termini stabiliti dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e ne fissi una scadenza ragionevole che tenga conto dell'urgenza dei problemi da risolvere, delle pressanti richieste dei lavoratori e dei pensionati, della volontà espressa dal Parlamento.

Noi indichiamo perciò il 31 dicembre 1967 come termine massimo per la emissione dei provvedimenti delegati che, come è noto, possono essere adottati « anche separatamente ». Tale termine, nel condannare le inadempienze del Governo, è stato indicato da tutte le centrali sindacali nonchè da tutti i parlamentari che intervennero nel dibattito

svoltosi sulla mozione del deputato Mazzoni ed altri che riguardava appunto l'attuazione della delega in materia di riforme previdenziali. Anche i deputati della maggioranza parlamentare che approvarono l'ordine del giorno, conclusivo di quella discussione, in cui si invitava il Governo ad attuare la dele-

ga « entro l'attuale legislatura », dichiararono che tale termine generico doveva rappresentare in concreto quello del 31 dicembre 1967.

Riteniamo pertanto che il presente disegno di legge venga esaminato ed approvato sollecitamente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate aventi forza di legge in materia di previdenza sociale, è fissato al 31 dicembre 1967, con gli stessi principi e criteri di cui all'articolo 39 medesimo.